



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI**

**VISTO** il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" e in particolare l'articolo 48-bis, così come modificato dall' articolo 1, commi 986 e 988, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il quale: "Le amministrazioni pubbliche [...] prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo";

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni";

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303 recante il nuovo "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" che ha disposto, tra l'altro, l'autonomia contabile e di bilancio del Segretariato generale e di quelle strutture aventi compiti rientranti nelle funzioni istituzionali della Presidenza medesima, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali";

**VISTO** il decreto interministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modifiche e integrazioni rubricato "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020 recante l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, di approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato per



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

**VISTO** i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, di costituzione del nuovo Governo;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro On. Fabiana Dadone è stato conferito l'incarico per le politiche giovanili;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale è stata conferita la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Prof. Roberto Garofoli;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2021, con il quale è stato conferito al Pres. Roberto Chieppa l'incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le politiche giovanili, On. Fabiana Dadone, è stata conferita, tra le altre, la delega in materia di anniversari nazionali;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2012, recante l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale – di una struttura di missione denominata “*Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale*”, confermata, con modificazioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 20 aprile 2021 al n. 1536, e ridenominata “*Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni*”, operante alle dirette dipendenze del Ministro per le politiche giovanili;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 3 maggio 2021 al n. 1026, con il quale al dott. Paolo Vicchiarello è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore della *Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni*;

**VISTO** il decreto del Segretario generale 14 maggio 2021 di conferimento della delega al dott. Paolo Vicchiarello, Coordinatore della *Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni*, alla gestione - unitamente ai relativi poteri di spesa - delle risorse finanziarie esistenti sui capitoli 185, 203, 204, 208, 210, 211, 212, 215, 216, 240, 247, 257, 267, 903, 904, 916, 981, 986 iscritti nel C.D.R. 1 – Segretariato generale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2021, e per gli esercizi finanziari successivi, salvo revoca espressa;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 5 gennaio 2021 al n. 54, recante le “Linee guida per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi per l'anno 2021”;

**VISTO** il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 aprile 2021, di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTA** la Direttiva del Ministro per le politiche giovanili 21 giugno 2021 per l'azione amministrativa e la gestione relativa alla Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni per l'anno 2021;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

### PREMESSO CHE

- con ricorso, *ex art 702 bis c.p.c.*, dinanzi al Tribunale di Firenze – III sezione civile, r.g. 8117/2018, l'Ing. Mario Gaudio, incaricato dall'allora Struttura di Missione per la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, di redigere il collaudo statico in relazione all'intervento di recupero dell'ex area industriale di Torino per la realizzazione del parco "Dora Spina – 3" I lotto funzionale Michelin, ha chiesto la condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento, in suo favore, a titolo di competenze professionali per il citato collaudo statico, della somma di € 47.863,28, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia a seguito della espletanda istruttoria;
  - con nota 23541 del 07 luglio 2020, acquisita con prot. SMCGM0001136 pari data, l'Avvocatura Distrettale dello Stato di Firenze ha trasmesso l'ordinanza del 23 giugno 2020 del Tribunale di Firenze ha ordinato l'esperimento di un tentativo di mediazione delegata ai sensi dell'art. 5, comma 2, D. Lgs 28/2010, con onere di impulso a carico della parte ricorrente entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione della ordinanza stessa;
  - con nota SMCGM0001393 dell'11 agosto 2020 il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha ritenuto conveniente l'adesione dell'amministrazione alla procedura di mediazione;
  - con nota 28278 del 19 agosto 2020, acquisita con prot. SMCGM0001421 in pari data, l'Avvocatura Distrettale dello Stato di Firenze ha trasmesso l'istanza in data 8 luglio 2020, con cui l'Ing. Mario Gaudio, assistito dal legale Avv. Jenny Guidoccio, ha attivato, ai sensi dell'art. 4 D. Lgs 28/2010, il tentativo di mediazione dinanzi all'Organismo di conciliazione di Firenze, C.F. 94123800487 – P. IVA 05951130482, iscritto presso il Ministero della giustizia al n. 37 del Registro degli Organismi di mediazione, sede legale c/o Ordine degli Avvocati di Firenze Nuovo palazzo di Giustizia;
  - con nota in data 5 agosto 2020, l'Organismo di conciliazione di Firenze ha invitato la Presidenza del Consiglio dei ministri - Unità tecnica di Missione (*recte*, Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse nazionale) a versare la somma di € 48,80 (IVA compresa) a titolo di spese amministrative per l'avvio del procedimento mediante bonifico bancario intestato all'Organismo di conciliazione di Firenze, Banco di Lucca e del Tirreno, IBAN IT95T0324202800CC1024009949, preavvertendo che il costo relativo alla procedura di mediazione in argomento, per ciascuna delle parti, previsto solo nel caso in cui le parti decidano durante il primo incontro, di proseguire con la mediazione, ammonta ad € 488,00 (IVA inclusa);
  - con ordine di pagare n. 2, camicia n. 8813, emesso sul capitolo 203 esercizio finanziario 2020 – validato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile in data 5 ottobre 2020 - si è provveduto a liquidare la somma di € 48,80 a titolo di spese amministrative per l'avvio del procedimento di mediazione di che trattasi;
  - il procedimento di mediazione si è protratto oltre la prima seduta;
- VISTA** l'autorizzazione del Segretario Generale del 5 luglio 2021 – acquisita al protocollo SMCGM n. 985 del 6 luglio 2021 - di integrazione per l'esercizio finanziario in corso del capitolo 203 - iscritto nel CDR 1 – della somma di € 488,00 finalizzata al pagamento delle ulteriori spese della procedura di mediazione in favore dell'Organismo di conciliazione di Firenze;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

**VISTA** la corrispondente nota SMCGM n. 990 dell'8 luglio 2021 di richiesta di integrazione del capitolo 203 della somma di € 488,00 (IVA compresa);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2021, n. 208/Bil, di variazione in aumento, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 203 p.g. 1 iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2021 - della somma di € 488,00 ai fini del pagamento delle spese della procedura mediazione di che trattasi;

**VISTA** la fattura n. 05252 emessa dall'Organismo di Conciliazione di Firenze in data 23 luglio 2021, per la mediazione di che trattasi, per l'ammontare lordo di € 488,00 di cui € 400,00 a titolo di componente netta ed € 88,00 da versarsi a titolo di IVA al 22%;

**VISTA** la dichiarazione relativa all'assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dal rappresentante legale dell'Organismo di Conciliazione di Firenze ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, SMCGM-0001102-A-22 luglio 2021;

**VISTA** la regolarità contributiva dell'Organismo di Conciliazione di Firenze come da dichiarazione allegata;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere al pagamento delle spese di mediazione in parola per l'importo complessivo di € 488,00 (euro quattrocentottantotto/00) in favore dell'Organismo di Conciliazione di Firenze mediante l'utilizzo delle risorse esistenti sul capitolo 203, p.g. 1, per l'esercizio finanziario 2021 del CDR 1 - Segretariato Generale del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**TENUTO CONTO** della attuale disponibilità di competenza e cassa sul capitolo 203, p.g. 1, esercizio finanziario 2021;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e di quanto successivamente disposto dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si provvede ad accantonare gli importi relativi all'iva i quali verranno versati con successivo ordine di pagare secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 e successive modifiche e integrazioni;

**CONSIDERATO** che si è provveduto a pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparenza del sito istituzionale [www.presidenza.governo.it](http://www.presidenza.governo.it), i dati relativi al beneficiario del contributo totale di € 488,00 in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modifiche e integrazioni;

### DECRETA

La liquidazione dell'importo netto di € 400,00 (euro quattrocento/00) e l'emissione dell'ordine di pagare ad impegno contemporaneo in favore dell'Organismo di Conciliazione di Firenze con sede in Firenze, Viale Guidoni n. 61, codice fiscale 94123800487 e partiva iva 05951130482, a saldo della fattura elettronica n. 05252 con data 23 luglio 2021 per quanto specificato nelle premesse.

Il predetto ordine sarà estinto mediante accredito sul conto corrente bancario, acceso presso il Banco



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI**

di Lucca e del Tirreno, IBAN IT95T0324202800CC1024009949 intestato al creditore.

Il versamento di euro 88,00 (euro ottantotto/00) dell'IVA al 22% avverrà con successivo ordine di pagare.

Alla copertura finanziaria degli importi di cui sopra si farà fronte con le risorse all'uopo disponibili sul capitolo n. 203 p.g. 1, iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2021.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile per gli ulteriori adempimenti di competenza.

**IL COORDINATORE**

Dott. Paolo Vicchiarello

MODULARIO  
A. G. S. - 79



*Avvocatura Distrettuale dello Stato*

*Risposta a nota*

Firenze

REGISTRI

*Partenza N.º*

Cont.	2286/18
Avv.	Pirollo

DA CITARE IN RISPOSTA

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**Struttura di Missione per gli Aniversari di Interesse Nazionale**  
00100 Roma

PEC: [anniversarinteressenazionale@pec.governo.it](mailto:anniversarinteressenazionale@pec.governo.it)

**OGGETTO: Gaudio Mario / c Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

Con riferimento alla controversia indicata in oggetto, si trasmette copia dell'ordinanza resa dal Tribunale di Firenze.

Si prega di voler indicare gli esatti termini entro cui codesto Ufficio è disposto a transigere.

L'Avvocato dello Stato incaricato  
(Avv. Piercarlo Pirollo)

L'Avvocato Distrettuale  
(Avv. Gianni Cortigiani)

*"Firme autografe sostituite dalla indicazione a stampa dei firmatari ai sensi dell'art.3 c.2 d.lgs 39/93"*

**Dati ricavati dal file ricevuto**

**Tipologia di comunicazione**

Biglietto di Cancelleria Civile

**Oggetto**

RINVIO AD ALTRA UDIENZA DI COMPARIZIONE

**Numero Ruolo**

8117/2018/CC

**Data Spedizione**

24/06/2020 09:15:02

**Mittente**

480170090 - Tribunale Ordinario di Firenze

**Destinatario**

ADS80039250487

**Contenuto**

--

Comunicazione di cancelleria

Sezione: 03

Tipo procedimento: Contenzioso Civile

Numero di Ruolo generale: 8117/2018

Giudice: RUGGIERO VINCENZA

Attore principale: GAUDIO MARIO

Conv. principale: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UNITA' TECNICA  
DI MISSIONE

Oggetto: RINVIO AD ALTRA UDIENZA DI COMPARIZIONE

Descrizione: RINVIATO AD ALTRA UDIENZA DI COMPARIZIONE IL 26/11/2020  
12:30

**Note:**

Notificato alla PEC / in cancelleria il 24/06/2020 09:14

Registrato da ALVISI FRANCA

--

N. R.G. 8117/2018



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**  
03 Terza sezione CIVILE  
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **8117/2018**

**MARIO GAUDIO**

tra

ATTORE/I

e

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UNITA' TECNICA DI MISSIONE**

CONVENUTO/I

TERZO CHIAMATO

INTERVENUTO

Oggi **23 giugno 2020**, il giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero,

-rilevato che il proprio decreto del 30 maggio 2020 con il quale è stata disposta, per l'odierna udienza, la modalità dello svolgimento mediante lo scambio e il deposito di note scritte, è stato ritualmente comunicato dalla Cancelleria alle parti costituite,

che le parti hanno depositato note scritte di udienza aventi valore di comparizione figurata;

che il ricorrente ha dichiarato di non poter aderire alla proposta conciliativa del giudice ed ha chiesto l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nelle memorie ex art. 183 sesto comma cpc; che il resistente si è riportato ai propri scritti chiedendo il rigetto della domanda;

letti gli atti e considerata la vicenda processuale della presente lite come sinora svolta, valutato lo stato dell'istruttoria, ritiene che vi siano margini di mediabilità della controversia

**PQM**

Ordina l'esperimento di un tentativo di mediazione delegata anche in ragione delle considerazioni che seguono:





- possono scaturire in sede di mediazione appropriate opzioni di soluzione tali da consentire alle parti di raggiungere un accordo che tenga conto delle rispettive esigenze con risparmio di costi processuali correlati alla fase decisionale del processo;
- risulta meritevole di valorizzazione l'esercizio dell'autonomia negoziale delle parti in causa;
- la sede deputata ad una gestione del conflitto con la possibilità di considerare in modo completo e approfondito non solo i diritti ma anche gli interessi delle parti, è quella della mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010;
- l'esperimento del tentativo di conciliazione si presenta opportuno anche al fine di saggiare l'attualità dell'interesse alla soluzione della presente lite tramite una pronuncia giudiziale;
- le parti potrebbero, nell'ambito di una procedura di mediazione e nell'attesa della prossima udienza, riconsiderare l'intera vicenda alla luce dello svolgimento della causa, concentrandosi nel tempo a loro disposizione sugli effettivi interessi e su una loro possibile piena soddisfazione stragiudiziale con spirito collaborativo grazie alla specifica competenza e assistenza dei rispettivi avvocati;
- infine la presente crisi legata alla diffusione del virus covid-19 impone a tutti i consociati il massimo esercizio dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
- in tal senso la mediazione appare la sede eletta sia per la soluzione della presente controversia sia per l'esercizio di tali doveri, favorendo il raggiungimento di un accordo rispettoso degli interessi delle parti ampiamente intesi e potenzialmente destinato a consolidare il rapporto di natura professionale tra le medesime;

DISPONE che le parti esperiscano il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 2 D. Lgs. 28/2010, come in parte motiva, con onere di impulso a carico della parte ricorrente entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione dell'odierno provvedimento;

RITENUTO, con riferimento a detto procedimento:

1) in primo luogo, che l'esplicito riferimento operato dalla legge (art. 8) alla circostanza che *"...al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato..."* implica la volontà di favorire la comparizione personale della parte, quale indefettibile e autonomo centro di imputazione e valutazione di interessi, dovendo limitarsi a casi eccezionali l'ipotesi che essa sia sostituita da un rappresentante sostanziale, pure munito dei necessari poteri: che pertanto mentre certamente soddisfa il dettato legislativo l'ipotesi di delega organica del legale rappresentante di società oppure di delega del contitolare del diritto, al contrario il mero transeunte impedimento a presenziare della persona fisica dovrebbe invece comportare piuttosto un rinvio del primo incontro;



2) inoltre, che le procedure di mediazione *ex art. 5, comma 2* (su disposizione del giudice) del d.lgs. 28/10 (e succ. mod.), sono da ritenersi di esperimento obbligatorio, essendo addirittura previste a pena di improcedibilità dell'azione: che difatti, per espressa volontà del legislatore, il mediatore nel primo incontro chiede alle parti di esprimersi sulla "possibilità" di iniziare la procedura di mediazione, vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all'effettivo esperimento della medesima e non sulla *volontà* delle parti, dal momento che in tale ultimo caso si tratterebbe, nella sostanza, non di mediazione obbligatoria bensì facoltativa e rimessa al mero arbitrio delle parti medesime con evidente, conseguente e sostanziale *interpretatio abrogans* del complessivo dettato normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflattiva;

3) che il primo incontro è il solo obbligatorio nonché idoneo ad avverare la condizione di procedibilità in caso di mancato accordo, purché consista – già esso – **in un tentativo effettivo di mediare il conflitto tra le parti con l'aiuto del mediatore; che anzi entrambe le parti hanno diritto a che il concreto svolgimento di tali attività venga riportato nel verbale a cura del mediatore, senza peraltro indicare il contenuto delle dichiarazioni rese**, giusto il disposto di cui all'art. 10 del d.lgs 28/2010;

4) che in linea generale, ai sensi dell'art. 8/1-4 l. med., nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche come ad esempio quella di specie, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari e lo stesso mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali; che, in ogni caso, le parti in considerazione della specifica materia oggetto della lite potranno fare espressa richiesta all'Organismo affinché venga incaricato un mediatore competente nella materia;

5) che in ogni caso, ai sensi del successivo art. 11/1 l. med., quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione anche indipendentemente dalla concorde richiesta delle parti, sì che si rende attuale il procedimento di cui all'art. 11/2 l. med. in riferimento alla conclusiva risposta di accettazione/rifiuto delle parti o anche di una sola di esse, tenuto anche conto che ai sensi della norma citata, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o informazioni acquisite nel corso della mediazione;

RENDE NOTO che 1) il mancato esperimento dell'effettivo tentativo, inteso come in parte motiva, è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda principale per la parte attrice/attivante nonché, per ciascuna delle parti nella qualità di convenuto, ai sensi dell'art. 8/4bis (l. med.);



2) il giudice può desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.; che il comportamento delle parti in relazione all'avveramento della condizione di procedibilità potrà essere valutato dal giudice per l'applicazione dell'art. 92 c.p.c. in caso di trasgressione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c., nonché per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.; in caso di rifiuto della proposta del mediatore interamente o parzialmente corrispondente al provvedimento che definisce il processo, al giudice sarà consentita l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. 28/2010, anche in punto di spese;

DISPONE altresì che, a cura della parte attivante il procedimento, copia del presente verbale sia trasmesso altresì al mediatore e che a cura di ambedue le parti siano depositati presso l'organo di mediazione copia di tutti gli atti e i documenti di causa almeno quindici giorni prima della data fissata per il primo incontro;

INVITA il mediatore, sulla base della lettura degli atti messi a disposizione dalle parti e se del caso previa nomina da parte dell'organo di mediatore ausiliario o avvalendosi di esperto iscritto all'albo, a formulare, in caso di mancato accordo, una proposta conciliativa indipendentemente dalla concorde richiesta delle parti;

INVITA le parti a comunicare l'esito della mediazione con nota da depositare in Cancelleria almeno 10 giorni prima dell'udienza, nota che dovrà contenere informazioni in merito all'eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente senza giustificato motivo; agli eventuali impedimenti di natura pregiudiziale che abbiano impedito l'effettivo avvio del procedimento di mediazione; nonché infine, con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto dell'eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore. Invita inoltre le parti a depositare in telematico il/i verbale/i del procedimento di mediazione entro il medesimo termine.

Fissa per la verifica dell'esito della mediazione e per l'eventuale prosieguo del giudizio l'udienza del 26 novembre 2020 ore 12.30

Si comunichi

Il Giudice

dott. ssa Vincenza Ruggiero





50100 Firenze - Via degli Arazzieri, 4

PCM

Struttura di Missione per Aniversari di Interesse Nazionale

\*

00100 ROMA

Part.nr.: 28278

PEC - anniversarinteressenazionale@pec.governo.it

Firenze, 19 agosto 2020

protocollo 1421  
del 19/8/2020

Affare legale 002286/2018

Avvocato PIERCARLO PIROLLO

Oggetto GAUDIO MARIO c/ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
RICORSO DECRETO TRIBUNALE  
Protocollato il 03-08-2018  
TRIBUNALE CIVILE FIRENZE Udienza il 08-10-2018  
COSTITUZIONE scadenza il 02-10-2018

Allegati alla presente si inoltrano i files relativi all'affare in oggetto.

L'Avvocato Distrettuale dello Stato

Avv. Gianni Cortigiani

Si chiede di indicare, nella corrispondenza, l'indirizzo completo di codesta Amministrazione, comprensivo di CAP, fax ed e-mail cui inviare le comunicazioni ed il nominativo del funzionario referente.

Si informa che al predetto indirizzo e-mail verranno trasmesse le mere comunicazioni e le semplici richieste di notizie e/o documenti.

Si informa, altresì, che le richieste telefoniche di informazioni sugli sviluppi della questione trattata dovranno essere limitate a casi di particolare urgenza, dovendosi di regola fare ricorso alla posta elettronica, da indirizzarsi all'avvocato incaricato sotto indicato.

Avvocato incaricato

PIERCARLO PIROLLO

E-mail

piercarlo.pirollo@avvocaturastato.it

Tel

Fax



*Avvocatura Distrettuale dello Stato*

*Risposta a nota*

Firenze \_\_\_\_\_

REGISTRI

<i>Partenza N.°</i> _____	
Cont.	2286/18
Avv.	Pirollo

DA CITARE IN RISPOSTA

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**Struttura di Missione per gli Aniversari di Interesse Nazionale**  
**00100 Roma**

PEC: [anniversarinteressenazionale@pec.governo.it](mailto:anniversarinteressenazionale@pec.governo.it)

**OGGETTO: Gaudio Mario / c Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

Si trasmette invito a comparire avanti all'organismo di conciliazione per il 17.09.2020.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ufficio.

L'Avvocato dello Stato incaricato  
(Avv. Piercarlo Pirollo)

*"Firma autografa sostituita dalla indicazione a stampa del firmatario ai sensi dell'art.3 c.2 d.lgs 39/93"*

Gent.mi,

Vi preghiamo di prendere nota di quanto allegato.

Valga la presente come assegnazione di nuovo incarico al mediatore come da lettera di convocazione.

Precisiamo che sarà possibile partecipare all'incontro anche in modalità di videoconferenza.

Cordiali Saluti

Segreteria Ocf

Silvia Riccomini

---

O.C.F. - Organismo di Conciliazione di Firenze - C.f. 94123800487 -p.iva 05951130482

Sede legale: c/o Ordine degli Avvocati di Firenze, Nuovo Palazzo di Giustizia

Segreteria e sede per gli incontri di mediazione: Nuovo Palazzo di Giustizia, Accesso H, 11° piano, Viale Guidoni n. 61 (50127) Firenze

tel. +39.055.50.78.074 - fax +39.055.54.16.722

R.G.P.D UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali

Questa mail è personale e può anche contenere informazioni riservate rivolte esclusivamente al/ai destinatario/i del messaggio.

Se non sei il destinatario previsto o hai ricevuto questa mail per errore non sei autorizzato a stampare, salvare, conservare la presente mail; per favore provvedi a darne immediata comunicazione al mittente. Ogni uso, inoltre, riproduzione o diffusione della presente da parte di ogni persona diversa dal previsto destinatario è severamente proibito e può causare sanzioni. Grazie

Firenze, 05/08/2020

Spett.le  
CONSIGLIO DI MINISTRI UNITÀ TECNICA DI MISSIONE  
c/o AVVOCATURA DISTRETTUALE FIRENZE  
VIA DEGLI ARAZZIERI,4  
50100 FIRENZE (FI)  
**Comunicazione via PEC**  
**[ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it)**  
**[firenze@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:firenze@mailcert.avvocaturastato.it)**

e pc

**Gentile Avv. JENNY GUIDOCCIO**

**Comunicazione via PEC: [jenny.guidoccio@pecordinaavvocatipisa.it](mailto:jenny.guidoccio@pecordinaavvocatipisa.it)**

**Proc. n. 2020/1069**

**Oggetto: Invito al tentativo di mediazione delegata dal Giudice Dott.sa Ruggiero RG 8117/2018e fissazione dell'incontro**

Spett.le,,

rispettando l'invito del Giudice a tentare di risolvere con una mediazione la controversia di cui all'oggetto, La informiamo che Sig. MARIO GAUDIO assistito dall'Avv. JENNY GUIDOCCIO ha conferito all'Organismo di Conciliazione di Firenze (OCF) l'incarico di avviare il suddetto tentativo di mediazione.

Il Giudice ha disposto di risolvere la controversia con la mediazione come previsto dal comma 2, art. 5 del Dlgs 28/2010 e successive modifiche, dopo aver valutato la natura della causa e lo stato dell'istruzione.

**L'invito del Giudice è un "suggerimento autorevole"** poiché il Giudice, quando invita le parti a valutare la mediazione, ritiene che il percorso mediativo potrebbe avere buone possibilità di concludersi con un accordo con **vantaggio per entrambe le parti**. L'invito giudiziale, pertanto, è espressione dell'atteggiamento del Giudice di protezione dell'interesse comune delle parti nel risolvere bonariamente la problematica.

Inoltre la mediazione rappresenta **un'opportunità unica** per le parti che, da protagoniste della vicenda, possono trovare loro stesse e con l'indispensabile **assistenza dei legali**, una soluzione di reciproca soddisfazione in tempi rapidi, in un ambito di totale riservatezza e con un risparmio in termini economici.

OCF ha pertanto fissato un primo incontro di mediazione per il giorno **17/09/2020 alle ore 12:00** affinché le parti, con l'aiuto del mediatore e dei rispettivi legali, trovino una soluzione condivisa al loro problema in modo consapevole e costruttivo.

L'incontro si svolgerà presso la sede di OCF, al Nuovo Palazzo di Giustizia, Viale Alessandro Guidoni 61 – Firenze , undicesimo piano, accesso H.

Il Responsabile di OCF, per garantire alti livelli di professionalità e competenza e valutata la tipologia del caso, ha designato quale mediatore: **Avv. DANIELA VIRGILI**.



*Iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 37 del Registro degli Organismi di Mediazione*

---

Il costo relativo alla procedura di mediazione in oggetto, per ciascuna delle parti, **previsto solo nel caso in cui le parti decidano durante il primo incontro, di proseguire con la mediazione**, ammonta ad **€488,00 IVA inclusa**.

Si precisa che l'importo dell'indennità è stato calcolato sulla base di quanto dichiarato dalla parte attivante nella domanda di mediazione, con riserva da parte del Responsabile dell'Organismo di Conciliazione di Firenze di rimodulare il valore della procedura di mediazione.

La invitiamo pertanto a formalizzare l'adesione per scritto compilando il modulo allegato alla presente da restituire, possibilmente almeno 3 gg prima della data fissata per l'incontro a mezzo email esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: [ferri@pec.conciliazionefirenze.org](mailto:ferri@pec.conciliazionefirenze.org), ovvero a mezzo fax al num. 055.54.166.722 oppure mediante deposito presso la Segreteria di OCF, previo versamento di € 48,80 iva inclusa quali diritti di segreteria.

Al modulo devono essere allegati la fotocopia di un Suo documento d'identità ed eventuale documentazione integrativa della domanda stessa.

**Le ricordiamo infine i vantaggi fiscali della mediazione:**

- tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (art. 17, 2° comma, D.Lgs 28/2010);
- il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00, altrimenti l'imposta è dovuta soltanto per la parte eccedente (art. 17, 3° comma, D.Lgs 28/2010);
- in caso di successo della mediazione sarebbe previsto dal legislatore un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00. Nel caso invece di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta sarebbe ridotto della metà (art. 20, 1° comma, DLgs 28/2010). In ordine al credito di imposta di benefici fiscali, si precisa che l'effettivo riconoscimento è sottoposto all'emanazione dei provvedimenti ministeriali di competenza.

Distinti saluti,

Il Responsabile di OCF

Avv. Pietro  Beretta Anguissola





Organismo di Conciliazione di Firenze


ISTANZA ON-LINE DI MEDIAZIONE - N. MED-948-686-122-520



creata on-line il 08/07/2020 da GUIDOCCIO JENNY - tel. 3283643302 - j.guidoccio@merusitoscano.it

Spett.le  
Organismo di Conciliazione di Firenze  
Viale Guidoni, 61  
50127 FIRENZE (FI)

**ISTANZA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. 28/2010**  
SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA: N.proc. 1069/2020 data deposito 08/07/2020 ore 14:39



LE SEGUENTI PARTI ISTANTI

Parti istanti - 1 di 1

GAUDIO MARIO (PRIVATO-PERSONA FISICA) - c.f.: GDAMRA29D29D086G  
nato il 29/04/1929 a COSENZA (CS) ITALIA - cittadinanza ITALIANA  
Recapito: LIVORNO (LI) - 57100 - VIA ARTUO CONTI,7  
Quota nella lite: 100,00 %  
Documento: CARTA D'IDENTITA n. 924777 rilasciata il 29/04/2019 dal COMUNE di LIVORNO  
Cointeressato:

parte difesa e assistita da:

GUIDOCCIO JENNY - c.f.: GDCJNY81T65D086A  
E-mail: j.guidoccio@merusitoscano.it Pec: jenny.guidoccio@pecordinaavvocatipisa.it  
Recapito: PISA (PI) - 56100 - VIA SAN MARTINO,77  
Documento: CARTA D'IDENTITA n. 4431128AA rilasciata il 27/01/2016 dal COMUNE di PISA  
Cointeressato:

CHIEDONO AVVIARSI PROCEDURA DI MEDIAZIONE EX D. LGS. 28/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE NEI CONFRONTI DI:

Controparti - 1 di 1

CONSIGLIO DI MINISTRI UNITÀ TECNICA DI MISSIONE P/O AVVOCATURA DISTRETTUALE FIRENZE (ENTE)  
Recapito: FIRENZE (FI) - 50100 - VIA DEGLI ARAZZIERI,4  
Quota nella lite: 100,00 %  
Cointeressato:

AVVIO MEDIAZIONE: come da invito del giudice (materia volontaria)

VALORE INDICATIVO DELLA CONTROVERSIA ai soli fini della determinazione degli onorari di mediazione: € 47.863,00

MATERIA DELLA CONTROVERSIA: PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI

TRIBUNALE COMPETENTE: FIRENZE

DESCRIZIONE DELLA CONTROVERSIA E RAGIONI DELLA PRETESA

richiesta pagamento compensi professionali da parte dell'ing. Gaudio all Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità Tecnica di Missione, per la prestazione professionale eseguita con lettera di incarico Prot. n. 1794/segr/2011 del 29.07.2008



estremi del giudizio di provenienza, ed allegare copia dell'ordinanza con cui il giudice ha disposto la mediazione.

In caso di mediazione obbligatoria per contratto, l'istante deve allegare , anche per estratto, copia del contratto dal quale deriva l'obbligo di mediazione.

In caso di valore indeterminabile, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino all'importo di € 250.000,00 e lo comunica alle parti ai sensi.

**RISPOSTA ALLA DOMANDA DI MEDIAZIONE**

**SEZIONE I – PARTI**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ residente in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ città  
\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ cellulare  
\_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_ fax  
\_\_\_\_\_

**- DATI OBBLIGATORI ai sensi Direttiva Europea 55/2014 recepita con Legge 205/2017 c.d. Legge di Bilancio 2018**

**P.IVA/ Codice Fiscale** per l'emissione della relativa fattura elettronica \_\_\_\_\_  
**PEC o CODICE DESTINATARIO** del soggetto ricevente fatturazione elettronica  
\_\_\_\_\_

**(La mancata compilazione dei suddetti dati non consente l'emissione della fattura elettronica)**

*(barrare una delle seguenti opzioni)*

**in proprio**

**quale titolare o legale rappresentante dell'impresa:<sup>1</sup>**

\_\_\_\_\_ (allegare visura camerale aggiornata)

con sede in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
città \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
mail \_\_\_\_\_

**quale rappresentante<sup>2</sup> con mandato a conciliare per conto di:**

\_\_\_\_\_ (come da delega in allegato)

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
cellulare \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> ) Da compilare solo nel caso in cui la risposta alla domanda di conciliazione venga presentata da una società o altro soggetto collettivo, con l'indicazione dei dati identificativi di questi ultimi.

<sup>2</sup> ) Da compilare solo nel caso in cui la parte intenda farsi rappresentare da un terzo durante la procedura di conciliazione.

3) L'inserimento di dati non corretti o incompleti solleva O. C.F. da qualunque responsabilità sul mancato recapito della fattura elettronica.



Iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 37 del Registro degli Organismi di Mediazione

PEC o CODICE DESTINATARIO <sup>3</sup> del soggetto ricevente fatturazione elettronica

P.IVA/ Codice Fiscale per l'emissione della relativa fattura elettronica

difensore con specifica procura (allegata)

altro (specificare) \_\_\_\_\_

Nome e cognome \_\_\_\_\_

domicilio/sede/studio in via/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

cellulare \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

chiamato in mediazione da

(barrare una delle seguenti opzioni)

accetta il giorno dell'incontro fissato in data \_\_\_\_\_

non accetta il tentativo di mediazione

**SEZIONE 3 – OGGETTO, VALORE, RAGIONI DELLA PRETESA**

DESCRIZIONE DEI FATTI OGGETTO DI CONTROVERSIA:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il VALORE INDICATIVO (a norma del cod. proc. civ.) della controversia è: \_\_\_\_\_

RAGIONI DELLA PRETESA:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**SEZIONE 4 – SPESE DI AVVIO**

Il sottoscritto dichiara:

**O.C.F. - Organismo di Conciliazione di Firenze - C.f. 94123800487 - p.iva 05951130482**

Sede legale: c/o Ordine degli Avvocati di Firenze, Nuovo Palazzo di Giustizia

Segreteria e sede per gli incontri di mediazione: Nuovo Palazzo di Giustizia, Accesso H, 11° piano, Viale Guidoni n. 61 (50127) Firenze

tel. +39.055.50.78.074 - fax +39.055.54.16.722 web: [www.conciliazionefirenze.org](http://www.conciliazionefirenze.org)

mail: [segreteria@conciliazionefirenze.org](mailto:segreteria@conciliazionefirenze.org) - PEC: [ferri@pec.conciliazionefirenze.org](mailto:ferri@pec.conciliazionefirenze.org)



che le spese amministrative per la gestione del fascicolo, pari a € 48,80 (IVA compresa) sono state versate mediante bonifico bancario, di cui si allega copia, intestato a: Organismo di Conciliazione di Firenze, BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO IBAN IT95T0324202800CC1024009949 con la causale "Procedura di mediazione e nome parte";

**SEZIONE 5 - ALLEGATI**

Si allegano alla presente domanda i seguenti documenti (*barrare le voci che interessano*):

1. copia documento d'identità in corso di validità (obbligatorio);
2. versamento spese amministrative € 48,80, IVA compresa
3. mandato a conciliare (obbligatorio);
4. visura camerale aggiornata (obbligatoria se trattasi di società)
5. atto costitutivo/statuto (obbligatorio se trattasi di ente non iscritto al registro delle imprese);
6. copia provvedimento del giudice se mediazione delegata (obbligatorio);
7. copia del contratto/statuto/atto costitutivo contenente la clausola conciliativa;
8. ulteriore documentazione (in duplice copia se cartacea) :

---

---

**NON allegare documenti riservati al solo Mediatore**

Il presente modulo e la documentazione allegata saranno trasmessi, a discrezione della Segreteria dell'OCF, alla parte nei cui confronti il tentativo è proposto.

**Il sottoscritto dichiara di avere preso visione del Regolamento della procedura di mediazione applicato da OCF consultabile sul sito, di accettarne senza riserva alcuna il contenuto e le relative tariffe.**

**R.G.P.D UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_, presa visione dell'Informativa pubblicata sul sito dell'Organismo di Conciliazione di Firenze e disponibile anche presso gli Uffici di segreteria, acconsente il trattamento dei dati richiesti nel presente modulo (il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento)

Letto, confermato e sottoscritto,

\_\_\_\_\_  
(luogo)

\_\_\_\_\_  
(data)

Firma \_\_\_\_\_



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ARRIVO USG  
- 9 SET 2020

Mod. B

Data - 8 SET. 2020

AL  
**SECRETARIO GENERALE O AL VICE SECRETARIO GENERALE**

Per Firma  xx Per Esame

Unità organizzativa proponente	
Servizio	Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale
Ufficio	
Dipartimento	

Oggetto	GAUDIO Mario / Presidenza del Consiglio dei ministri. Ordinanza resa il 23 giugno 2020, con cui il Tribunale di Firenze ha disposto l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, D. Lgs 28/2010, con onere di impulso a carico di parte ricorrente. Richiesta stanziamento fondi cap. 203 del CDR 1 "Spese inerenti il contenzioso e le attività residuali connesse alle competenze attribuite alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali"
Tipo di provvedimento	

Note	
Scadenza atto	Urgenza (motivi urgenza) Invito a comparire dinanzi all'organismo di conciliazione di Firenze per il 17 settembre 2020
Altre annotazioni	<i>Si segnala l'urgenza visto che l'invito a comparire è per il 17 c.m.</i>
Registrazione in ingresso ed esame USG	<i>PM</i>
Eventuali annotazioni da USG e/o da Vice-SG per il Segretario Generale	
Restituzione all'UO proponente	11/9/2020
Eventuali indicazioni del Segretario Generale o del Vice-SG	

Visto Capo Dipartimento / Ufficio *[signature]*  
Visto Capo USG *Bono 11/9*  
Visto Segretario Generale

*11/9/2020*  
*[signature]* 11/9/2020  
Visto Vice-SG

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
SMCGM 0001553 A-  
del 17/09/2020



29419891



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE

[anniversariinteressenazionale@pec.governo.it](mailto:anniversariinteressenazionale@pec.governo.it) - [segreteriaasmaes@governo.it](mailto:segreteriaasmaes@governo.it) - via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 ROMA

### APPUNTO PER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**OGGETTO:** causa GAUDIO Mario / Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ordinanza resa il 23 giugno 2020, con cui il Tribunale di Firenze ha disposto l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, D. Lgs 28/2010, con onere di impulso a carico di parte ricorrente. Richiesta stanziamento fondi cap. 203 del CDR 1 "*Spese inerenti il contenzioso e le attività residuali connesse alle competenze attribuite alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali*".

Con riferimento alla pratica in oggetto - in relazione alla quale la S.V. ha ritenuto conveniente la proposta transattiva (all.1) come formulata direttamente dall'organo giudicante all'udienza del 27 gennaio 2020, ossia riconoscendo all'Ing. Gaudio la somma di € 20.000 *omnia* a spese compensate, al fine di comunicare che, con nota prot. 28278 del 19 agosto 2020 - l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze ha qui trasmesso l'invito a comparire dinanzi all'organismo di conciliazione di Firenze per il 17 settembre 2020 (all. 2) al fine di esperire la mediazione disposta dal Giudicante ed attivata dall'Ing. Mario Gaudio con istanza depositata presso il citato organismo di conciliazione l'8 luglio 2020.

L'adesione alla mediazione comporta, ai sensi dell'art. 16 comma 2, D. Lgs n. 28/2010 e del decreto interministeriale n. 180/2010 e ss. mm. e ii., il versamento di € 48,80 (IVA compresa) a titolo di spese amministrative per l'avvio del procedimento che la Scrivente Struttura è tenuta a liquidare in sede di adesione, nonché l'eventuale liquidazione della somma di € 488,00 (IVA inclusa) nel caso in cui le parti decidano, al primo incontro, di proseguire con la mediazione.


Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede alla S.V. di acconsentire alla integrazione della



somma pari ad € 536,80 sul capitolo di spesa 203 del CDR del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020, denominato "Spese inerenti il contenzioso e le attività residuali connesse alle competenze attribuite alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali", quantificata sommando le spese per l'avvio del procedimento con le eventuali spese qualora le parti decidano durante il primo incontro di proseguire con la mediazione.

Roma, 08/09/2020

La Coordinatrice  
Dott.ssa Mariangela Valenti



Firmato digitalmente da  
VALENTI MARIANGELA  
C=IT  
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

V<sup>o</sup>  
Si autorizza

PM L

15/09/2020

g

ARRIVO USG  
26 APR 2021

Mod. B



1459

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Data 23/04/2021

AL  
SECRETARIO GENERALE O AL VICE SECRETARIO GENERALE

Per Firma  Per Esame

a cura Unità organizzativa proponente

Unità organizzativa proponente	
Servizio	SMCGM-0000629-A-30/04/2021
Ufficio	Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni
Dipartimento	

Oggetto	causa GAUDIO Mario contro Presidenza del Consiglio dei ministri. R.G. 8117/2018. Mediazione dinanzi all'Organismo di conciliazione - schema di accordo. Seguìto ad appunto in data 22 marzo 2021 e riscontrato il 26 marzo 2021.
Tipo di provvedimento	

Note			
Scadenza atto		Urgenza (motivi urgenza)	I legali delle parti hanno concordato di fissare la prossima seduta innanzi all'organismo di conciliazione per il giorno 3 maggio 2021.
Altre annotazioni			

Registrazione in ingresso ed esame USG	
Eventuali annotazioni da USG e/o da Vice-SG per il Segretario Generale	
Visto l'appunto del Capo Struttura, preso atto della proposta nuova di conciliazione avanzata dal Gaudio in n. 40.773/86, condivise le valutazioni positive sull'esito del	
Restituzione all'UO proponente	Giudizio circa il quantum da riconoscere, si concorda nella
Eventuali indicazioni del Segretario Generale o del Vice-SG	
Percorso del giudizio.	

Visto Capo Ufficio  
Visto Capo Dipartimento / Ufficio  
Visto Capo USG

Visto Vice-SG  
Visto Segretario Generale

23/4

Arrivo SG  
30.04.2021  
9:00



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI  
NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI  
[anniversariinteressenazionale@pec.governo.it](mailto:anniversariinteressenazionale@pec.governo.it) - [segreteriaasmaes@governo.it](mailto:segreteriaasmaes@governo.it) - via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 ROMA

Allegati 4

## APPUNTO PER IL SEGRETARIO GENERALE

**OGGETTO:** GAUDIO Mario c/ Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di Missione per gli Anniversari di Interesse nazionale. Giudizio promosso dall'Ing. Mario Gaudio innanzi al Tribunale di Firenze terza sezione civile, r.g.n. 8117/2018.  
Mediazione dinanzi all'Organismo di conciliazione. **Prossima riunione: 3 maggio 2021.**  
Seguito ad appunto inviato con nota del 22/03/2021, e riscontrato il 26/03/2021.

Si fa seguito all'appunto indicato in oggetto (all. 1), riscontrato dalla S.V. il 26 marzo 2021 (v. all. 1), al fine di segnalare che, con nota del 10 aprile 2021, acquisita il 12 aprile 2021 al protocollo n. 593 (all. 2), l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze ha inviato il verbale della riunione tenutasi in data 9 aprile 2021 innanzi all'organismo di mediazione, da cui si evince la mancata adesione dell'Ing. Gaudio alla proposta conciliativa formulata dalla citata Avvocatura nell'interesse dell'amministrazione (nello schema di accordo era stata indicata la somma di € **37.617,38**). In particolare, l'Ing. Gaudio non ha inteso aderire alla conciliazione sul rilievo che, l'amministrazione, all'art. 3 dello schema di accordo, avrebbe rinunciato alla domanda riconvenzionale, salvo, poi, espungere dal *quantum* offerto in mediazione, l'importo della domanda riconvenzionale pari ad € **5.709,62**. Ha così formulato una controproposta chiedendo, a titolo conciliativo, la somma di € **40.777,86** inclusi IVA e CNPAIA.

L'Avvocatura, nella nota di invio del verbale (v. all. 2), ha indicato il 20 maggio 2021 quale data della prossima seduta, chiedendo di conoscere l'intendimento dell'amministrazione in merito alla controproposta formulata dall'Ing. Gaudio, mentre il verbale reca la data di rinvio al 20 aprile 2021.

Il 19 aprile 2021 sono stati chiesti chiarimenti, al riguardo, per le vie brevi, all'Avvocato dello Stato, Dr Pirollo, e quest'ultimo, dopo aver proceduto alle opportune verifiche, ha

confermato che la data effettiva della seduta era il 20 aprile 2021 e che avrebbe chiesto un rinvio.

Ha successivamente comunicato che la prossima riunione si terrà il 3 maggio p.v., mentre la causa dinanzi al Tribunale di Firenze è stata rinviata al 4 maggio p.v.

Ciò posto, stante l'urgenza dettata dall'imminente riunione dinanzi all'organismo di mediazione, si formulano le seguenti osservazioni in ordine alla controproposta formulata dall'Ing. Gaudio.

Per quanto concerne le motivazioni che hanno indotto l'Ing. Gaudio a non conciliare alle condizioni proposte, e a formulare la controproposta su riportata nella riunione del 9 aprile 2021, si osserva come non sembri essere rilevante, ai fini della determinazione della somma offerta in via conciliativa, la modalità con cui l'amministrazione ha ritenuto di quantificare l'ammontare da liquidarsi in favore del ricorrente a tacitazione di ogni pretesa.

In altri termini, l'amministrazione, in base ad una propria valutazione derivante dallo sviluppo della vicenda processuale e tenuto conto del probabile esito del giudizio come da nota redatta all'esito della seduta tenutasi presso l'Organismo di conciliazione il 14 ottobre 2020, ha ritenuto congruo offrire alla controparte, a titolo conciliativo, la somma omnicomprensiva di € 37.617,38. Si rammenta, altresì, che il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, cui è stato richiesto parere dalla S.V., con nota in data 18 marzo 2021, prot 15790, si è espresso positivamente, evidenziando come lo schema di accordo in argomento fosse stato formulato in termini coerenti allo sviluppo processuale della vertenza.

Si ribadisce che l'organismo di mediazione aveva ipotizzato che, in caso di mancata conciliazione fra le parti, il giudizio avrebbe potuto concludersi con la condanna dell'amministrazione al pagamento di € 43.327,00 oltre interessi legali sui compensi a far data dalla domanda (ovvero dal credito). In relazione al possibile esito del giudizio, peraltro, come osservato nei precedenti appunti, l'organismo di mediazione sembra aver omesso di considerare la domanda riconvenzionale formulata dall'amministrazione per l'importo di € 5.709,62 e ritenuta fondata dal CTU.

Peraltro, l'art. 3 della bozza di accordo fa riferimento ad entrambe le parti, prevedendo rinunce ed impegni a carico di entrambe.

L'amministrazione, sottoscrivendo l'accordo, si sarebbe impegnata a rinunciare a qualsivoglia pretesa, risarcitoria e non, nei confronti dell'Ing. Gaudio, inerente al rapporto contrattuale tra le medesime parti intercorso e di cui alla premessa, ivi inclusa quella oggetto della domanda riconvenzionale spiegata in giudizio. Del pari, l'Ing. Gaudio, accettando la su indicata



somma, si sarebbe impegnato a rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa connessa all'incarico di collaudo statico in corso d'opera del nuovo Parco Dora Spina 3 di Torino, I lotto Michelin ritenendosi integralmente soddisfatto.

Tanto premesso, con l'odierna controproposta, l'Ing. Gaudio chiede, a titolo conciliativo, lo si ripete, la somma omnicomprensiva di € **40.777,86**, già includente l'IVA ed il contributo CNPAIA (4%).

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, la controproposta formulata dall'Ing. Gaudio, a parere della scrivente Struttura, non sembrerebbe apparire conveniente per l'amministrazione anche alla luce del fatto che il C.T.U., Ing. Sandro Chiostri, ha ritenuto fondata la domanda riconvenzionale formulata dall'amministrazione per cui, laddove il Giudice condivida le conclusioni del C.T.U. *in parte qua* e ritenga tale domanda ammissibile, oltrech  fondata, dovrebbe condannare il ricorrente a restituire all'amministrazione la somma di € **5.709,62**.

In caso di fallimento dell'odierno tentativo di conciliazione, il giudizio potrebbe concludersi come ipotizzato dall'organismo di mediazione e, cos , condurre alla condanna dell'amministrazione al pagamento, in favore dell'Ing. Gaudio, della somma approssimativa di € **43.327,00** oltre interessi che, dalla data del ricorso, ammonterebbero ad € 269,88 (all. 3), per un totale di € **43.596,88** (mentre il computo degli interessi dalla data della domanda ammonterebbero ad € 1.594,44, per un differente totale di € **44.921,44**; all. 4).

Ma, laddove il Giudicante - supportato dalla CTU sopracitata - dovesse, altres , accogliere la domanda riconvenzionale formulata dall'amministrazione, occorrerebbe scomputare dall'indicato ipotetico ammontare di € **43.327,00**, la somma richiesta dall'amministrazione in via riconvenzionale, ossia € **5.709,62** e, dunque, l'Ing. Gaudio verrebbe a percepire, la somma indicata nella bozza di accordo di conciliazione pari ad € **37.617,38**, oltre interessi, per un totale che sarebbe sempre inferiore a quello richiesto - in sede di mediazione - dall'Ing. Gaudio.

Vi   da aggiungere, infine, che, nel calcolo del probabile esito del giudizio formulato dall'organismo di conciliazione, quest'ultimo non aveva tenuto conto, quanto alle spese di lite, della fase decisionale. Ed era questo il risparmio che, unitamente agli interessi, aveva condotto la Struttura a formulare la proposta conciliativa nei su indicati termini.

In ogni caso, la differenza fra quanto richiesto dall'Ing. Gaudio a titolo conciliativo nell'ultima seduta innanzi all'organismo di mediazione (40.777,86) e quanto l'amministrazione andrebbe a liquidare in caso di condanna giudiziale ove non venga accolta la domanda riconvenzionale formulata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (valore

approssimativo come quantificato dall'organismo di mediazione: € 43.327,00) è di modesta entità.

Sembrerebbe opportuno, a questo punto, affrontare l'alea del giudizio anche in considerazione del fatto che, laddove il Giudicante dovesse accogliere parzialmente la domanda dell'Ing. Gaudio e contestualmente accogliere la domanda riconvenzionale dell'amministrazione, potrebbe, in virtù del principio di soccombenza reciproca, compensare in tutto o in parte le spese di lite e porre definitivamente le spese della C.T.U. a carico di entrambe le parti nella misura della metà ciascuna. A tale riguardo, appare opportuno segnalare che l'Avvocato dello Stato, Dr Pirolo, a seguito di interlocuzioni sul punto per le vie brevi, ha condiviso la decisione di tenere ferma l'originaria proposta conciliativa, respinta dal ricorrente e di proseguire il giudizio laddove il Dr Gaudio rimanga fermo nella sua controproposta.

Tanto si rappresenta per le opportune valutazioni ed indicazioni della S.V.

IL COORDINATORE  
Dott. Paolo Vicchiarello





*Iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 37 del Registro degli Organismi di Mediazione*

**Procedimento n. 1069 / 2020**

**Depositato in data 08/07/2020**

**Verbale n. 07 del 03.05.2021 ore 15.00**

PARTE ATTIVANTE: Sig. MARIO GAUDIO

PARTE INVITATA: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UNITÀ TECNICA DI MISSIONE PRESSO AVVOCATURA DISTRETTUALE FIRENZE

MEDIATORE: Avv. DANIELA VIRGILI

**Sono presenti in videoconferenza (Piattaforma Zoom):**

Per la parte attivante MARIO GAUDIO l'Ing. Mario Gaudio, assistito dall'Avv. JENNY GUIDOCCIO giusta delega in atti

Per la parte invitata PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UNITÀ TECNICA DI MISSIONE presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE FIRENZE, l'Avv. PIERCARLO PIROLLO, Avvocato dello Stato, munito di delega in atti a rappresentare la Struttura rilasciata dalla Dott. Mariangela Valenti, coordinatrice, in atti

Il mediatore Avv. DANIELA VIRGILI

**I presenti accettano di svolgere l'incontro di mediazione in videoconferenza su Piattaforma Zoom.**

**Il mediatore ricorda alle parti che è vietato registrare l'incontro di mediazione e i presenti si impegnano in tal senso.**

PREMESSO

–che veniva presentata, presso la sede dell'OCF, domanda di avvio di un procedimento di mediazione, da parte dell'Ing. MARIO GAUDIO nei confronti della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UNITÀ

*O.C.F. - Organismo di Conciliazione di Firenze - C.f. 94123800487 – p.iva 05951130482*

*Sede legale: c/o Ordine degli Avvocati di Firenze, Nuovo Palazzo di Giustizia*

*Segreteria e sede per gli incontri di mediazione: Nuovo Palazzo di Giustizia, Accesso H, 11° piano, Viale Guidoni n. 61 (50127) Firenze*

*tel. +39.055.50.78.074 – fax +39.055.54.16.722 web: [www.conciliazionefirenze.org](http://www.conciliazionefirenze.org)*



Iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 37 del Registro degli Organismi di Mediazione

TECNICA DI MISSIONE PRESSO L' AVVOCATURA DISTRETTUALE FIRENZE relativamente ad una controversia sorta tra le parti in merito a quanto esposto nella domanda di mediazione depositata;

–che il Responsabile di OCF affidava l'incarico di mediatore per questo tentativo di mediazione all' Avv. DANIELA VIRGILI;

–che il mediatore, regolarmente inserito nel ruolo dei mediatori dell'OCF, iscritto presso il Ministero della Giustizia, accettava l'incarico;

–che la segreteria di OCF provvedeva a convocare regolarmente le parti per il tentativo di mediazione per il giorno 17.09.2020 ore 12.00, data poi rinviata al 14 ottobre 2020 ore 15.30;

–che il mediatore, durante il primo incontro del 14 ottobre 2020, chiariva ai presenti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, in particolare evidenziando l'importanza della partecipazione personale delle parti sostanziali, con l'assistenza dei propri avvocati e ciò al fine di consentire un proficuo confronto per il raggiungimento di un eventuale accordo nonché al fine di adempiere a quanto previsto dal DLgs. n. 28/2010 e successive modifiche *ed anche secondo quanto disposto dal Giudice, Dott. Vincenza Ruggero nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Firenze RG. 8117/2018 come da provvedimento di cui viene data lettura ai presenti;*

–che i presenti all'incontro del 14 ottobre 2020, preso atto di quanto chiarito e precisato dal mediatore, consapevoli delle conseguenze previste dal DLgs. n. 28/2010 e successive modifiche in ordine alla necessità della presenza personale delle parti e in ordine alle conseguenze processuali in caso di mancato avvio del procedimento di mediazione, dichiaravano che era possibile iniziare la procedura di mediazione e si obbligavano a sostenerne i costi ammontanti ad € 488,00 compresi oneri fiscali per ciascuna parte;

–che il mediatore si confrontava con le parti e gli avvocati al fine di trovare una soluzione concordata della vicenda e all'esito dell'incontro si riteneva opportuno fissare un successivo incontro per la data del 26.10.2020 ore 15.00, poi del 20.11.2020 ore 15.00, poi del 15.12.2020 ore 15.00, poi del 21.01.2021 ore 15.00, poi al 09.04.2021 ore 15.00 e infine alla data del 20.04.2021 ore 11.00 poi rinviata alla data odierna del 03.05.2021 ore 15.00;

–che in tutti gli incontri il mediatore si è confrontato con le parti, sempre presenti con i loro legali in sessioni congiunte e separate;

–che le parti e i legali hanno accettato che la procedura si svolgesse oltre i termini previsti dalla legge;

*O.C.F. - Organismo di Conciliazione di Firenze - C.f. 94123800487 – p.iva 05951130482*

*Sede legale: c/o Ordine degli Avvocati di Firenze, Nuovo Palazzo di Giustizia*

*Segreteria e sede per gli incontri di mediazione: Nuovo Palazzo di Giustizia, Accesso H, 11° piano, Viale Guidoni n. 61 (50127) Firenze*

*tel. +39.055.50.78.074 – fax +39.055.54.16.722 web: [www.conciliazionefirenze.org](http://www.conciliazionefirenze.org)*



–l'avv. Guidoccio e l'Ing. Gaudio chiedono all'Avv. Pirollo di insistere presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di rivalutare la proposta dell'Ing. Gaudio di cui al verbale di mediazione del 09 aprile u.s evidenziando l'irragionevolezza e la contraddittorietà di rinunciare alla domanda riconvenzionale spiegata in giudizio senza rinunciare al valore economico della stessa come già dichiarato al punto 3.3. dell'ultima bozza di accordo letta nel precedente incontro.

–Il mediatore chiede che si tenga conto della durata di oltre dieci mesi della presente procedura e del percorso fatto per raggiungere un accordo come da invito del Giudice, tenendo conto delle differenza economica di scarsa rilevanza rispetto alla proposta dell'Amministrazione e quella dell'ing. Gaudio;

–l'Avv. Pirollo provvederà alla trasmissione del presente verbale alla Presidenza del Consiglio sempre nel rispetto della riservatezza della procedura;

–Si precisa che i legali delle parti dichiarano di sottoscrivere il presente verbale anche per autentica ex art. 83, comma 20-bis Legge 27/2020;

Tutto ciò premesso,

***RINVIO***

Le parti e i legali rinviando la procedura alla data del 28 maggio 2021 ore 15.00.

Firenze, 03 maggio 2021

Ing. MARIO GAUDIO \_\_\_\_\_

Avv. JENNY GUIDOCCIO \_\_\_\_\_

Per la PRESEDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UNITÀ TECNICA DI MISSIONE PVO  
AVVOCATURA DISTRETTUALE FIRENZE

Avv. PIERCARLO PIROLLO, AVVOCATO DELLO STATO \_\_\_\_\_



*Iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 37 del Registro degli Organismi di Mediazione*

Avv. DANIELA VIRGILI \_\_\_\_\_

Il mediatore attesta che le firme sono state apposte previo accertamento dell'identità mediante documento di riconoscimento.

Firma del mediatore \_\_\_\_\_

*O.C.F. - Organismo di Conciliazione di Firenze - C.f. 94123800487 – p.iva 05951130482*

*Sede legale: c/o Ordine degli Avvocati di Firenze, Nuovo Palazzo di Giustizia*

*Segreteria e sede per gli incontri di mediazione: Nuovo Palazzo di Giustizia, Accesso H, 11° piano, Viale Guidoni n. 61 (50127) Firenze*

*tel. +39.055.50.78.074 – fax +39.055.54.16.722 web: [www.conciliazionefirenze.org](http://www.conciliazionefirenze.org)*